



COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA ART. 67 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno **duemilaquindici** addì **tredecim** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

P	Agostino Guerini Rocco	Sindaco
P	Mauro Baratta	Vice Sindaco
P	Eugenio Dede'	Consigliere
A	Sabrina Doldi	Consigliere
P	Raffaele Carrara	Consigliere
P	Angelo Assandri	Consigliere
P	Vito Dizonno	Consigliere
P	Andrea Lupo Pasini	Consigliere
P	Antonio Barra	Consigliere
A	Giuseppe Savoia	Consigliere

PRESENTI n. 8

ASSENTI n. 2.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Presidente assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .8 DEL 13-03-2015

OGGETTO: MODIFICA ART. 67 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 13-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di modificare il regolamento comunale di polizia mortuaria. Precisamente, si è palesata l'esigenza di modificare l'articolo 67, in tema di tumulazioni cimiteriali, al fine di maggiormente precisare la disciplina in materia.

VISTO lo schema di regolamento in allegato composto da n. 110 articoli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26.09.2014;

RILEVATO che l'articolo 67 si presenta attualmente nella seguente versione:

1 Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

E' possibile tumulare un'urna cineraria nello stesso loculo con un feretro dietro autorizzazione del Sindaco.

In un ossario è possibile tumulare fino a due urne cinerarie. In caso di deposito di seconda urna cineraria, il concessionario è obbligato a sostituire o integrare la lapide esistente.

La scadenza del loculo è sempre riferita alla data di acquisto, e in caso di volontaria cessazione dell'utilizzo prima della scadenza, per spostamento della salma, cessa ogni diritto circa il restante periodo di non utilizzo.

2 Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

3 La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti di legge.

RITENUTO di apportare le seguenti modificazioni (in colore rosso: le integrazioni):

1 Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

E' possibile tumulare un'urna cineraria nello stesso loculo con un feretro dietro autorizzazione del Sindaco.

In un ossario è possibile tumulare fino a due urne cinerarie. In caso di deposito di seconda urna cineraria, il concessionario è obbligato a sostituire o integrare la lapide esistente.

La scadenza del loculo è sempre riferita alla data di acquisto, e in caso di volontaria cessazione dell'utilizzo prima della scadenza, per spostamento della salma, cessa ogni diritto circa il restante periodo di non utilizzo.

2 Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

3 La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti di legge.

4 Il concessionario deve provvedere alla posa della lapide (come indicato nel punto "d" del contratto cimiteriale) entro tre mesi dalla data di tumulazione della salma. Trascorso tale termine, se non è stato rispettato l'obbligo di posa della lapide, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

La lapide deve essere di colore bianco così come da ordinanza sindacale n. 16 del 2000.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione, il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del provvedimento;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare le integrazioni all'art. 67 evidenziate in colore rosso del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" nel testo composto da n. 110 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che l'articolo 67, a seguito delle approvate integrazioni, si presenta come segue:
 1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. E' possibile tumulare un'urna cineraria nello stesso loculo con un feretro dietro autorizzazione del Sindaco. In un ossario è possibile tumulare fino a due urne cinerarie. In caso di deposito di seconda urna cineraria, il concessionario è obbligato a sostituire o integrare la lapide esistente. La scadenza del loculo è sempre riferita alla data di acquisto, e in caso di volontaria cessazione dell'utilizzo prima della scadenza, per spostamento della salma, cessa ogni diritto circa il restante periodo di non utilizzo.
 2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
 3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti di legge.
 4. **Il concessionario deve provvedere alla posa della lapide (come indicato nel punto "d" del contratto cimiteriale) entro tre mesi dalla data di tumulazione della salma. Trascorso tale termine, se non è stato rispettato l'obbligo di posa della lapide, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. La lapide deve essere di colore bianco così come da ordinanza sindacale n. 16 del 2000.**
2. DI dare atto che le modificazioni entreranno in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti in modo palese per alzata di mano:

DELIBERA

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente
Agostino Guerini Rocco

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ____28-03-2015____giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell' art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 28-03-2015

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio informatico del Comune dal ____28-03-2015____ al ____12-04-2015____

Campagnola Cremasca, ____28-03-2015____

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ

(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il ____13-03-2015____ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, _____

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio